



Delibera n. 2/2016 del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2016

pag. 1/9

OGGETTO: <b>Adozione del Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) - Parere.</b>			
N. o.d.g.: 02/02	Rep. n. 2/2016	Prot. n. 2357	UOR: Segreteria tecnica del Rettore

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Giovanni Battista BERLONI				X
Francesca CAPODAGLI				X
Mauro PAPALINI	X			
Angela GIALLONGO	X			
Stefano PAPA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Luciano STEFANINI	X			
Luciana VALLORANI	X			
Michele BUFFALINI	X			
Giuseppe DE LORENZO	X			
Chiara SISTI	X			

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO	X		

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012, ed in particolare l'articolo 8, comma 3, che prevede che *"Il Dipartimento cui afferiscono uno o più corsi di studio, tenendo conto del contributo di altri Dipartimenti, provvede all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche mediante strutture interne al Dipartimento stesso, comunque denominate, istituite con apposito regolamento, proposto dal Consiglio di Dipartimento e approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione"*;
- vista la Legge 9 maggio 1989, n.168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed in particolare l'articolo 6;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240, norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza universitario;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettorale n.57/2014 del 13 febbraio 2014, ed in particolare l'articolo 64, comma 1, che prevede che *"le strutture didattiche, previste dall'articolo 8, comma 3, dello Statuto, sono le forme organizzative mediante le quali i Dipartimenti promuovono ed espletano l'attività didattica dei corsi di studio ad essi afferenti e le attività di formazione, nonché quelle rivolte all'esterno correlate ed accessorie ed esercitano altresì le competenze già affidate ai Consigli di corso di studio"* e comma 7, che prevede che *"Il Regolamento che definisce la denominazione della struttura e del suo Presidente, la composizione della struttura e le competenze ad essa delegate, i corsi che ad essa afferiscono nonché le forme di partecipazione dei docenti a contratto, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti e delle studentesse alle sue determinazioni, è*



## Delibera n. 2/2016 del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2016

pag. 2/9

- proposto dal Consiglio di Dipartimento, in conformità con i criteri generali stabiliti dal Senato Accademico, unitamente al Regolamento del Dipartimento”;*
- visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rettorale n.276/2013 del 26 giugno 2013;
- visto il Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.487/2013 del 4 novembre 2013;
- visto il Decreto Rettorale n.254/2015 del 4 giugno 2015, con il quale è stato istituito, a decorrere dal 1° novembre 2015, il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA);
- vista la Disposizione del Direttore Generale n.378/2015 del 30 ottobre 2015, con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo dei servizi dipartimentali;
- vista la delibera n.313/2015 del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2015, con la quale, in particolare, è stata approvata la proposta di modifica della denominazione dei responsabili delle Scuole attive presso il Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) ed il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur), nonché delle Scuole da attivare presso i nuovi Dipartimenti dell'Area Scientifica e dell'Area Umanistica, utilizzando la nuova denominazione di “Presidenti” in luogo di quella attuale di “Coordinatori”;
- considerato che, con la suddetta delibera, il Consiglio di Amministrazione si è raccomandato vivamente che nei Regolamenti delle Scuole sia prevista una composizione delle Commissioni paritetiche docenti-studenti nelle quali figurino docenti e studenti rappresentativi di ciascun corso di studio afferente a ciascuna Scuola;
- vista la proposta di adozione del Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), approvata dal Consiglio di Dipartimento con delibera n.25/2015/ DiSPeA del 17 dicembre 2015;
- vista la proposta di istituzione delle strutture didattiche presso il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), approvata dal Consiglio di Dipartimento con delibera n.26/2015/ DiSPeA del 17 dicembre 2015;
- sentito il Direttore Generale;

### DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole alla proposta di adottare il testo del Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), ad eccezione dell'art. 4, come di seguito riportato:

### **REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PURE E APPLICATE (DiSPeA)**

#### **TITOLO I COSTITUZIONE, ATTIVAZIONE, COMPITI GENERALI**

##### **Articolo 1**

##### **Costituzione delle Strutture Didattiche**

1. Presso il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), d'ora innanzi Dipartimento, con riferimento ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Specializzazione (d'ora innanzi Corsi di Studio ai sensi dell'articolo 1 del DM 270/2004) in esso incardinati, sono costituite le Strutture Didattiche di cui al comma 3 dell'articolo 8 del vigente Statuto.
2. La proposta di costituzione delle Strutture Didattiche è indirizzata, separatamente per ogni Struttura Didattica, dal Consiglio del Dipartimento al Senato Accademico.



## Delibera n. 2/2016 del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2016

pag. 3/9

### Articolo 2

#### Attivazione delle Strutture Didattiche

1. Le Strutture Didattiche di cui all'articolo 1 del presente Regolamento risultano attivate in seguito alla delibera di approvazione del loro Regolamento da parte del Senato Accademico, formalizzata da apposito Decreto Rettorale che ne sancisce la effettiva operatività.

### Articolo 3

#### Compiti generali delle Strutture Didattiche

1. A norma dell'articolo 64 del Regolamento Generale di Ateneo, le Strutture Didattiche rappresentano la forma organizzativa tramite la quale il Dipartimento promuove ed espleta l'attività didattica dei Corsi di Studio incardinati nel Dipartimento, nonché le attività rivolte all'esterno correlate ed accessorie. Le Strutture Didattiche esercitano, in quanto compatibili, le competenze già affidate ai Consigli di Corso di Studio.

## TITOLO II

### DENOMINAZIONE E COMPOSIZIONE DELLE STRUTTURE DIDATTICHE

### Articolo 4

#### Denominazione

1. Le Strutture Didattiche del Dipartimento, denominate "Scuole", sono:

- Scuola di Conservazione e Restauro;
- Scuola di Filosofia della Conoscenza;
- Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali;
- Scuola di Scienze e Tecnologie dell'Informazione.

### Articolo 5

#### Composizione delle Strutture Didattiche

1. Appartengono ad una specifica Scuola:

- i) i Professori e i Ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, nonché i Professori a contratto, che sono titolari di uno o più insegnamenti ufficiali nei Corsi di Studio della Scuola, indipendentemente dal loro Dipartimento di afferenza;
- ii) il Personale Tecnico del Dipartimento che svolge funzioni di assistenza alle esercitazioni o ai laboratori destinati ai Corsi di Studio della Scuola, ad essa assegnato con provvedimento del Direttore del Dipartimento;
- iii) i Titolari di contratti integrativi, indirizzati allo svolgimento di compiti integrativi di insegnamenti ufficiali dei Corsi di Studio della Scuola.

2. L'appartenenza ad una specifica Scuola del Dipartimento non è esclusiva; essa è tuttavia soggetta alle seguenti prescrizioni:

- a) nulla osta a che i membri di cui ai punti ii) e iii) del precedente comma 1 possano appartenere a diverse Scuole del Dipartimento;
- b) per i membri di cui alla precedente lettera a), l'appartenenza a Strutture Didattiche di altro Dipartimento, comunque denominate, è consentita previa approvazione degli organi competenti;
- c) per quanto concerne il personale di cui al punto i) del precedente comma 1, nulla osta a che il Docente titolare di attività formative in diversi Corsi di Studio, anche incardinati in diversi Dipartimenti, partecipi a più di una Struttura Didattica, anche appartenente ad altro Dipartimento.



## Delibera n. 2/2016 del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2016

pag. 4/9

### **TITOLO III ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE**

#### **Articolo 6**

##### **Organo collegiale della Struttura Didattica**

1. Il funzionamento della Scuola è assicurato da un organo collegiale denominato “Consiglio della Scuola” seguito dalla specifica denominazione della Scuola. Il Consiglio è composto da:
  - i) i Professori e i Ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, titolari di uno o più insegnamenti ufficiali nei Corsi di Studio della Scuola;
  - ii) i Professori a contratto titolari di uno o più insegnamenti ufficiali nei Corsi di Studio della Scuola;
  - iii) un Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo assegnato al Dipartimento;
  - iv) due Rappresentanti degli Studenti per ogni Corso di Studio della Scuola;
  - v) una unità del Personale Amministrativo della Segreteria Didattica del Dipartimento qualora non sia già presente in conseguenza del precedente punto iii).
2. I membri di cui al punto ii) del precedente comma 1 partecipano alle adunanze del Consiglio con voto consultivo e la loro presenza non rileva ai fini del numero legale.
3. Alle adunanze del Consiglio della Scuola possono assistere, in qualità di uditori o esperti, Docenti di altre Strutture Didattiche con le modalità indicate nel successivo articolo 7.
4. Il Consiglio è validamente costituito anche in assenza dei componenti di cui ai punti iii), iv), v) del precedente comma 1, nelle more dell'espletamento delle procedure di cui all' articolo 74, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo.
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Scuola si avvale, sentito il Direttore del Dipartimento, del Personale Tecnico-Amministrativo assegnato al Dipartimento stesso.

#### **Articolo 7**

##### **Convocazione e verbalizzazione delle adunanze del Consiglio**

1. Alle procedure di convocazione, verbalizzazione e validità del Consiglio della Scuola si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le adunanze del Consiglio del Dipartimento.

#### **Articolo 8**

##### **Coordinamento della Struttura Didattica**

1. Ogni Scuola, per le sue attività definite dal presente Regolamento, è coordinata da un Professore di ruolo di prima o seconda fascia appartenente alla Scuola con regime di impegno a tempo pieno, denominato “Presidente della Scuola”.
2. Il Presidente può individuare tra i Professori e i Ricercatori di ruolo che appartengono alla Scuola un Vice-Presidente che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza, nominato con provvedimento del Direttore del Dipartimento, dandone comunicazione al Consiglio della Scuola nella prima adunanza utile.

#### **Articolo 9**

##### **Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Corso di Studio**

1. In ogni Scuola è istituita una Commissione Paritetica Docenti-Studenti per ciascun Corso di Studio della Scuola stessa, composta da due Docenti e da un pari numero di Studenti.
2. Gli Studenti sono designati dal Direttore del Dipartimento tra gli Studenti iscritti al Corso di Studio, sentito il Presidente del Consiglio degli Studenti.
3. I Docenti sono designati dal Direttore del Dipartimento tra i Professori e i Ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, titolari di insegnamenti ufficiali nel Corso di Studio, sentito il Presidente



## Delibera n. 2/2016 del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2016

pag. 5/9

della Scuola.

4. Ciascuna Commissione Paritetica svolge attività di valutazione, consultazione e controllo sulle attività didattiche e di servizio indirizzate agli Studenti del relativo Corso di Studio. Le risultanze dei lavori della Commissione Paritetica sono trasmesse al Gruppo di Riesame del Corso di Studio, alla Commissione Paritetica Docenti–Studenti del Dipartimento e al Presidio di Qualità dell'Ateneo.

5. La durata di ciascuna Commissione Paritetica è di due anni dalla sua nomina. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

6. Ciascuna Commissione Paritetica individua tra i Docenti al suo interno un Coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.

### **TITOLO IV**

#### **ELEZIONI DEL PRESIDENTE – ELEZIONI E DESIGNAZIONI DELLE RAPPRESENTANZE NEL CONSIGLIO DELLE SCUOLE**

##### **Articolo 10**

###### **Elezione del Presidente della Scuola**

1. Il Presidente della Scuola è eletto in apposita adunanza del Consiglio presieduta dal Decano della Scuola; qualora il Decano sia candidato, la presidenza dell'adunanza spetta al Professore più elevato in ruolo e con maggiore anzianità dopo il Decano. L'elettorato passivo spetta a tutti i Professori di ruolo di prima e seconda fascia che appartengono alla Scuola, anche se afferenti ad altro Dipartimento rispetto a quello di incardinamento della Scuola; l'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio elencati ai punti i), iii), iv), v) del comma 1 del precedente articolo 6.

2. Le elezioni sono indette dal Decano della Scuola almeno 40 giorni prima della scadenza del Presidente e le relative votazioni devono avvenire almeno 20 giorni prima di tale scadenza. I candidati devono depositare la propria candidatura presso il Decano almeno 10 giorni prima delle votazioni.

3. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione; in caso di non raggiungimento della maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione hanno ottenuto più voti. In caso di parità si elegge il più elevato in ruolo; in caso di ulteriore parità, il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.

4. La nomina avviene con provvedimento del Direttore del Dipartimento. Il Presidente dura in carica tre anni dal momento della nomina e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Direttore di Dipartimento, componente del Senato Accademico, componente del Consiglio di Amministrazione, componente del Nucleo di Valutazione, Rettore, Prorettore Vicario.

5. Il Presidente è membro di diritto della Giunta del Dipartimento; la partecipazione ai lavori della Giunta è limitata alle sole questioni didattiche qualora il Presidente non afferisca al Dipartimento.

##### **Articolo 11**

###### **Rappresentanze del Personale Tecnico-Amministrativo**

1. Il Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo assegnato al Dipartimento è designato, almeno 20 giorni prima della scadenza del Rappresentante in carica, dai rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo nel Consiglio del Dipartimento tra gli stessi Rappresentanti. Il Rappresentante ha la stessa scadenza di durata in carica della Rappresentanza del Personale Tecnico-Amministrativo nel Consiglio del Dipartimento; la sua designazione può essere reiterata alla scadenza.



## Delibera n. 2/2016 del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2016

pag. 6/9

2. Qualora il Rappresentante designato non faccia parte della Segreteria Didattica del Dipartimento, il personale addetto a tale Segreteria provvederà, in riunione riservata, ad individuare e designare il dipendente della Segreteria Didattica che farà parte del Consiglio della Scuola. I membri della Segreteria Didattica possono far parte di più Consigli di differenti Scuole incardinate nel Dipartimento. La durata del loro mandato coincide con quella del Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo non assegnato alla Segreteria Didattica.

3. Per le Rappresentanze del Personale Tecnico-Amministrativo, in caso di cessazione per qualunque motivo, si provvede alla sostituzione con la medesima procedura: il mandato del sostituto si esaurisce alla normale scadenza del Rappresentante cui è subentrato.

### Articolo 12

#### Rappresentanze degli Studenti

1. Ogni Corso di Studio, che non sia stato dichiarato ad esaurimento, elegge, quali propri Rappresentanti nel Consiglio della Scuola in cui il Corso è compreso, due Studenti iscritti al Corso stesso. Le elezioni sono indette con provvedimento del Direttore del Dipartimento almeno 30 giorni prima del voto e 45 giorni prima della scadenza delle Rappresentanze in carica. Le elezioni si svolgono nel periodo tra il 1° ottobre e il 30 ottobre.

2. Hanno diritto al voto tutti gli Studenti, in corso e fuori corso, che risultino regolarmente iscritti il giorno precedente le votazioni. Per l'elettorato passivo si fa riferimento all'articolo 73 del Regolamento Generale di Ateneo. Sono esclusi dall'elettorato passivo, oltre ai casi previsti dall'articolo 16 del Regolamento Generale di Ateneo, coloro che abbiano liti pendenti con l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Non sono eleggibili, inoltre, coloro che non possono assumere pubblici uffici.

3. L'elezione dei Rappresentanti si svolge mediante candidature ufficiali, secondo le norme del capo IV del titolo III del Regolamento Generale di Ateneo per quanto applicabili. In deroga all'articolo 49, il numero di firme a supporto della candidatura è diminuito a 8.

4. Il mandato ha la durata di due anni ed è rinnovabile una sola volta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n.240/2010. In caso di cessazione, si applica quanto previsto dall'articolo 73, comma 6, primo periodo del Regolamento Generale di Ateneo. Se la lista è esaurita, si applica l'articolo 74, comma 2, secondo capoverso. Il mandato del Rappresentante che subentra si esaurisce alla normale scadenza dell'eletto cui è subentrato.

5. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è proposta dal Presidente della Scuola e definita da provvedimento del Direttore del Dipartimento.

6. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale non più di due preferenze a condizione che esse siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda, contrassegnando le caselle accanto al nome dei candidati prescelti.

7. Riguardo alle operazioni di voto si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 55 del Regolamento Generale di Ateneo. Il Rappresentante è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nel suo Corso di Studio. Non è richiesto alcun *quorum*. A parità di voti ottenuti, è eletto il più giovane.

### TITOLO V

#### COMPETENZE DELLA STRUTTURA DIDATTICA

### Articolo 13

#### Competenze del Consiglio della Struttura Didattica

1. Al Consiglio della Scuola sono attribuite le seguenti competenze:

a) proporre al Consiglio del Dipartimento l'offerta formativa dei Corsi di Studio della Scuola;





## Delibera n. 2/2016 del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2016

pag. 7/9

- b) esercitare le attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle altre attività di pertinenza secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento del Dipartimento e dai Regolamenti dei Corsi di Studio della Scuola; in particolare predisporre un piano di utilizzo aule per lezioni, esami e seminari, interagendo, se del caso, con l'Ufficio Gestione Sedi;
  - c) organizzare, seguendo le linee definite dal Consiglio del Dipartimento, le procedure di verifica periodica della funzionalità e dell'efficienza, nonché della rispondenza agli obiettivi formativi dell'attività didattica complessivamente svolta nell'ambito dei Corsi di Studio di competenza;
  - d) proporre al Consiglio del Dipartimento l'attivazione e la disattivazione di insegnamenti;
  - e) proporre gli incarichi di insegnamento che saranno poi deliberati dal Consiglio del Dipartimento;
  - f) formulare al Consiglio del Dipartimento proposte e pareri in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo riguardo ai Corsi di Studio di propria competenza;
  - g) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti;
  - h) deliberare sulle carriere degli studenti;
  - i) proporre al Consiglio del Dipartimento i Docenti per la nomina a membri della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento stesso;
  - j) esprimere pareri e proposte al Consiglio del Dipartimento in ordine all'istituzione di posti di Professori e Ricercatore, di ruolo e a tempo determinato; le chiamate dei Professori di ruolo di prima e seconda fascia saranno poi deliberate dal Consiglio del Dipartimento, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori di prima e seconda fascia;
  - k) proporre al Consiglio del Dipartimento un piano delle necessità annuali di personale non docente e di laboratori, strumenti didattici e materiale didattico necessari per l'espletamento delle attività didattiche previste;
  - l) proporre al Consiglio del Dipartimento un piano di spesa annuale, analitico e complessivo, predisposto dal Presidente, per tutte le attività didattiche di pertinenza della Scuola;
  - m) esprimersi, per quanto concerne le risorse finanziarie destinate dal Consiglio del Dipartimento alla Scuola, preventivamente ed infine a consuntivo sull'utilizzo da parte del Presidente ai sensi del successivo articolo 13;
  - n) esercitare ogni altro compito delegato dal Dipartimento o comunque attribuito dallo Statuto o dai regolamenti d'Ateneo.
2. Le decisioni del Consiglio della Scuola, a qualunque titolo fornite, devono necessariamente conformarsi ai criteri generali stabiliti, a scopo di coordinamento, dal Dipartimento e non possono in alcun caso essere in contrasto con delibere del Consiglio del Dipartimento, pena la nullità delle determinazioni del Consiglio della Scuola.

### Articolo 14

#### Competenze del Presidente della Struttura Didattica

1. Il Presidente sovrintende a tutte le attività didattiche dei Corsi di Studio della Scuola che coordina. In particolare:
- a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio della Scuola, fissandone l'ordine del giorno; per tale funzione ha la facoltà di invitare alle adunanze uditori o esperti esterni alla Scuola, di cui al precedente articolo 6, dandone comunicazione al Consiglio all'atto della diramazione della convocazione;
  - b) predispone, di concerto con il Consiglio della Scuola, l'offerta didattica per i Corsi di Studio relativi, trasmettendola al Consiglio del Dipartimento per approvazione;
  - c) nomina le Commissioni per gli esami di profitto, dandone comunicazione al Direttore del Dipartimento;
  - d) propone al Direttore del Dipartimento la composizione delle Commissioni di conseguimento del



## Delibera n. 2/2016 del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2016

pag. 8/9

titolo di studio;

e) predispone il piano di spesa annuale, analitico e complessivo, per tutte le attività didattiche di pertinenza della Scuola, da proporre al Consiglio del Dipartimento previo parere del Consiglio della Scuola;

f) utilizza, secondo le norme di funzionamento del Dipartimento, le risorse finanziarie destinate dal Consiglio del Dipartimento stesso alla Scuola, informandone preventivamente e a consuntivo il Consiglio della Scuola;

g) concorda con i Presidenti delle altre Scuole e con il Direttore del Dipartimento le date delle sedute di conseguimento del titolo di studio;

h) esercita ogni altra funzione delegata dal Consiglio del Dipartimento, o per Statuto o regolamenti d'Ateneo.

### **TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 15 Modifiche del Regolamento**

1. Qualunque modifica al presente Regolamento, ivi compreso il cambiamento della denominazione della Scuola, richiede opportuna delibera da parte del Consiglio del Dipartimento, sentito il Consiglio della Scuola; la proposta di modifica va sottoposta per approvazione al Senato Accademico.

#### **Articolo 16 Disposizioni particolari per un coordinamento interdipartimentale**

1. Disposizioni particolari per un coordinamento interdipartimentale dei Corsi di Studio della Scuola di cui al presente Regolamento possono essere proposti al Senato Accademico dai Dipartimenti interessati, previa scrittura di opportuno regolamento approvato in forma di proposta dai rispettivi Consigli di Dipartimento.

#### **Articolo 17 Entrata in vigore**

1. L'attivazione della Scuola è operante e il suo Regolamento entra in vigore il giorno dopo l'emanazione del relativo Decreto Rettorale.

#### **Articolo 18 Termine del mandato del primo Presidente eletto**

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il Presidente eletto resta in carica fino al 31/10/2018.

2) di esprimere parere NON favorevole alla proposta di istituire le seguenti strutture didattiche presso il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA):

- Scuola di Conservazione e Restauro
- Scuola di Filosofia della Conoscenza
- Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali
- Scuola di Scienze e Tecnologie dell'Informazione





## Delibera n. **2/2016** del Consiglio di Amministrazione del **29/01/2016**

pag. 9/9

---

Il Consiglio di Amministrazione propone al Dipartimento di valutare l'opportunità di ridurre il numero delle Scuole da istituire tenendo conto del rispetto della congruità del rapporto studenti / corsi di studio attivi, così come nelle Scuole già attive negli altri Dipartimenti dell'Ateneo.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.